

IL PRESIDENTE. La proposta della Commissione, la quale porta ad un mese la durata della presente legge, è appoggiata? (È appoggiata.) (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Il Ministero fece osservare che il termine di un mese sarebbe troppo ristretto. Io credo ch'è opinione di tutti di concedergli il tempo necessario. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propone ella un sotto-emendamento? (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Appunto. Adunque io crederei necessario di interpellare il Ministero per sapere se gli basterebbero 2 o 3 mesi. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il Ministero ha già detto che un mese basterà; ma frattanto bisogna che la facoltà concessa colla legge provvisoria continui durante la discussione che si farà nel Parlamento sulla nuova legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. In questo caso il Ministero potrebbe domandare che la legge fosse prorogata. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io persisto sulla soppressione dell'articolo come incostituzionale. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Io proporrei un emendamento in cui si dica che una nuova legge debba essere presentata non più tardi di un mese. Il ministro non fa difficoltà in questo? (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È pregato di formularlo. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Vi sono altri preopinanti che hanno già fatto osservare come il fissare un termine al Ministero è incostituzionale. In tutte le discussioni dei Parlamenti esteri io non ho mai trovato esservi l'uso di imporre un termine al Ministero per presentare una legge. Io dunque prego il Senato di ben ponderare questo passo, ancorchè il ministro consenta, poichè questo non autorizza il Parlamento ad introdurre una modificazione allo Statuto. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il ministro può impegnarsi verbalmente, e ciò si fa di spesso. Allora si tien conto nel verbale di questa promessa: ma non mi sovviene di aver mai trovato nell'esaminare le leggi tanto del Parlamento francese quanto di quello inglese che si sia posta una simile obbligazione anticonstituzionale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prego la Camera perchè voglia osservare che forse in questo non ci sarebbe difficoltà. Il ministro attuale può aver bisogno d'impiegare ancora nella legge di cui si tratta un quindici o venti giorni, il che non sarebbe straordinario. Suppongo però che dopo i quindici o venti giorni il ministro si trovi nel caso di ritirarsi, e venga un ministro nuovo il quale non creda adattabile il principio o l'economia di questa legge, e giudichi proporre una nuova legge. Vedono che lo spazio di un mese sarebbe una vera impossibilità. Del resto è mio dovere di metterlo ai voti. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Ritiro il mio emendamento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Allora non ne faremo più caso. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Certamente, perchè mi si dice che è incostituzionale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 del progetto. (Non è adottato.) (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Posto che questo articolo è stato soppresso, ho l'onore di assicurare il Senato che fra pochi giorni la legge sarà presentata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Resta a votare sul complesso della legge; si procede all'appello nominale.

(Risulta la Camera adottare con 32 voti favorevoli contro 4 contrari.) (Verb.)

(La seduta è sciolta alle ore 5 1/2 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1848

— 96 —

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Congedo ai senatori Stara, Della Cisterna, De Cardenas e Gallina — Osservazioni sul servizio stenografico e sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per modificazioni al regio decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita di L. 2,500,000.

Si apre la seduta ad un'ora e mezza pomeridiana colla lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato senza osservazioni. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Vi sono alcune lettere di congedo, di cui prego il senatore Giovanetti a dar lettura. (Gazz. Piem.)

CONGEDO AI SENATORI STARA, DELLA CISTERNA, DE CARDENAS E GALLINA.

GIOVANETTI, segretario, dà lettura di quattro lettere, colle quali i senatori Stara, Della Cisterna, De Cardenas e Gallina chiedono congedi temporari.

(Accordati.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ora informerò io stesso il Senato sulla domanda lunghissima di certo signor avvocato Bartolini, il quale, dolendosi di aver indarno presentate varie rimostranze al Ministero di guerra e marina fin dal 1843 per un certo progetto di associazione, presenta questo progetto alla Camera e ne chiede l'interessamento perchè esso sia adottato.

Parè che questa petizione, non che il progetto, debbano essere rimandati alla Commissione delle petizioni, come propongo al Senato.

(Adottato.) (Gazz. Piem.)

MANNO. Chiedo la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola. (Gazz. Piem.)

**OSSESSAZIONI SUL SERVIZIO STENOGRAFICO E
SULLA STAMPA DEI RENDICONTI DELLE SEDUTE
DEL SENATO.**

MANNO. Ho chiesto la parola per esporre al Senato alcune osservazioni sopra il modo con cui sono riportati nel giornale ufficiale i discorsi che si pronunziano in questa Camera.

Più volte mi avvenne di notare molte e gravi inesattezze, ma in uno degli ultimi numeri sono tanti gli svarioni che mi sono venuti sotto gli occhi, e questi in gran parte sul mio conto, che ho creduto mio dovere renderne informata la Camera, col doppio fine che il pubblico sappia che gli svarioni contenuti in quei discorsi non sono nostri, e che la Camera, ove lo stimi bene, possa provvedere per l'avvenire. Ho notato alcune particole di questi discorsi che ho scelti fra i miei, perchè io poteva esserne giudice competente, e perchè non credeva che fosse riservata a me sola la privativa degli spropositi; prego adunque il Senato di osservare in che modo si riproducono le nostre discussioni.

Io trovo stampato: *la parola dozzinanti non la trovo nel dizionario; vorrebbe dire: si dice andare a casa di dozzina.* Mi ricordo di aver detto piuttosto in tono confidenziale coi vicini, in forma di discorso, che la parola *dozzinante*, benchè d'uso, non si trova nei buoni scrittori, dove realmente si menzionano case in cui si pongono persone a dozzina. Io diceva adunque una cosa ben differente dalle parole senza senso che mi si attribuirono.

Nel mio discorso sulla quistione agitatasi in ordine alla vendita del vino all'ingrosso ed al minuto, mi si fa dire così: *altri tenevano non potersi spingere la diligenza di questa legge al segno da colpire le proprietà.*

Sono stato veramente dubbioso in che consistesse questa virtù di diligenza attribuita alla legge; ma doveti tosto avvedermi, nel leggere, che la diligenza era stata scambiata colla parola *intelligenza*. Seguì il discorso: *Posta la quistione sotto questo aspetto, chiaramente si vede che non due opinioni diverse o contrarie stavano fra di noi, ma due interpretazioni della legge, alquanto discoste l'una dall'altra, gli uni cioè temevano per la proprietà e gli altri credevano che la proprietà non rimanesse illesa.* Se ben mi rammento, io aveva allora osservato che, mentre gli uni temevano per la proprietà, gli altri la temevano al disopra del timore. Così, trattandosi di due diverse intelligenze, le mie parole venivano a due diverse conclusioni. All'opposto, nel foglio ufficiale, le conclusioni si riferiscono ad una medesima sentenza, giacchè tanto suona il temere per la proprietà come il credere che la proprietà non rimanga illesa. Fra due proposizioni adunque che dovevano essere discordi e non lo furono, altro di mezzo non vi sta che il buon senso malamente trasandato.

Vi ha quindi: *la causa del dubbio che può nascere su quanto spetta alla vendita del vino non è punto differente, tutti i giorni essa viene agitata.* Io non ho detto questo, ma accennai che la questione sul pagamento del vino non era diversa da quella che tuttodi viene agitata avanti ai tribunali consolari sulla competenza commerciale, perchè, siccome le condizioni personali o reali delle cause fanno che una causa sia soggetta al tribunale commerciale, così la giurisprudenza che regge la competenza si dovrebbe, nel caso di cui discorrevasi, applicare al pagamento del diritto, ove questo venisse fissato sulla vendita commerciale del vino all'ingrosso.

Si disse adunque una cosa inintelligibile affatto. Segue: *I proprietari, rasentando, per così dire, l'operazione com-*

merciale, danno luogo di frequente a questioni, vendendo robe e nel tempo stesso loro facendo negozio di roba comperata da altri, ecc. Questo loro è uno sproposito grammaticale, del quale io non voglio aver carico. Più che sproposito grammaticale segue, a carico mio, uno sproposito legale, non molto tollerabile nella bocca di un magistrato: *così giudicheranno pure le questioni che possono nascere sul pagamento di tali dazi per un atto tra commerciante e commerciante; quasi che, per la competenza commerciale, abbisogni sempre che l'attore ed il reo sieno commercianti, e non sia notorio che in molte operazioni commerciali, specialmente in ordine a lettere di cambio, basti che una delle parti sia negoziante.* Tralascio molte altre cose per notare solamente quest'altra. Parlandosi di un commesso viaggiatore, si ventilava la questione se mai le operazioni che si fanno da questo commesso fossero o no commerciali: io dissi che allora bastava la condizione personale di quel tale commesso per far giudicare che l'operazione era di traffico; invece mi si fa dire: *allora hanno una prova commerciale, il che non ha significato.* Io ho notato queste cose unicamente perchè la Camera abbia un'idea della scorrettezza, e direi insana maniera, della non molta esattezza con cui si riproducono i nostri discorsi. Avviso essere necessario il provvedere a siffatte cose, le quali poco onorano le nostre discussioni.

Questi giornali sono destinati non solamente a far conoscere le nostre discussioni al pubblico dei nostri Stati, il quale certamente conosce la maggior parte delle persone che siedono in questo Consesso, e di certo non giudicherà di noi con tanta leggerezza. Ma questi fogli passano i mari, valicano i monti, epperò sono letti da persone alle cui orecchie i nostri nomi, o parte almeno, arrivano per la prima volta, ed esse giudicheranno che questa è un'assemblea d'uomini non solo di disadorna, ma di spropositata parola. Opino dunque che la Camera debba por mente alla sua dignità e provvedere acciocchè in qualche modo l'uffizio della Presidenza ponga argine a tali disordini. Uno fra i mezzi sarebbe certamente che gli stampati i quali debbono essere inseriti nella gazzetta ufficiale, prima di essere abbandonati ai torchi, siano rivisti dagli stessi oratori, e in questo modo corregga ciascuno i propri detti. Nè si può dire che ciò impedisca la pubblicazione, imperciocchè essa è pressochè sempre posteriore alle nostre sedute di oltre due giorni; così che vi è tutto il tempo di preparare gli stampini e di presentarli a correggere. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanetti ha la parola.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Le osservazioni fatte dal senatore Manno sono giustissime. Io debbo però, ad onore del vero, render giustizia alla stenografia, la quale, se non è ridotta a perfezione (perchè è impossibile che lo sia in così breve tempo, volendovi degli anni), va però innanzi assai lodevolmente.

Ma per rimediare agl'inconvenienti accennati dal nostro onorevole collega, i quali, per verità, sono gravi, e finiscono per far onta al Senato, non vi è altro modo che questo, cioè che i senatori abbiano la compiacenza di voler correggere la stenografia prima, poi dopo gli stampini, perchè nella stenografia tante volte ci furono delle lettere che inducono in errore il traduttore. Per esempio: *ferita e furto* hanno gli stessi segni stenografici, ed è facilissimo che invece di *furto* si traduca *ferita*. È assolutamente necessario che ciascuno degli oratori si compiacca (e per questo la Segreteria darà gli ordini opportuni) di correggere egli stesso la traduzione stenografica e le bozze che saranno quindi mandate dalla

stamperia. In tal modo sarà tolta la causa principale del disordine, la quale sta nella suprema imperizia dei protti, compositori e correttori. Conviene che la stamperia sia soprattutto provveduta di operai intelligenti, ed a questo riguardo è mestieri dare degli ordini decisi e severi, e mettere la responsabilità a carico dello stampatore, e che questo ritragga sufficienti mezzi per poter far fronte alle gravissime spese che richiede una corretta e rapida composizione. Altrimenti noi avremo sempre una gazzetta stampata assai male, dove, benchè siansi mandati manoscritti esatti, come avvenne a me, ho poi veduto che si sono stampati sovente al contrario con molti errori, come sarebbero benissimo quelli rilevati dal senatore Manno. Tuttavia, vi ha un notevole miglioramento dalle stampe anteriori alle presenti, e col concorso degli oratori a rivedere la traduzione stenografica ed a correggere gli stampini, vorrei sperare che raggiungeremo almeno lo scopo d'evitare la più gran parte degli inconvenienti, purchè lo stampatore, essendo rimeritato con sufficiente corrispettivo, procuri di aver operai capaci e periti soprattutto della lingua.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Mi credo in dovere di appoggiare la proposizione del senatore Manno, perchè accadde sul mio conto uno di questi inconvenienti, con molto mio dispiacere. (Gazz. Piem.)

MANNO. Dirò anche che alla stamperia frutta l'inserzione dei discorsi parlamentari, perchè molti non si associerebbero a questa gazzetta, divenuta un po' meschina, se non fosse perchè contiene la serie di tutti gli atti del Governo e le discussioni piene e autentiche delle Camere. Se ha pertanto il vantaggio pecuniario risultante dall'aumentare il numero degli associati, mi pare che le si potrebbe imporre l'obbligo di spedire a casa degli oratori i rispettivi scritti. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non lascerò ignorare alla Camera che questa mattina fu trasmessa alla Presidenza una nota del tipografo, in cui si chiede per cinque sedute del Senato lire 4,500 circa. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGO LUIGI. Io non saprei consentire a che si abbia ad imporre ad ogni senatore la doppia correzione della stenografia e quindi delle stampe. Meno male che ognuno di noi abbia a rivedere le traduzioni degli stenografi, i quali inavvertentemente possono avere sbagliato; ma che si abbia a pagare per la stampa delle sedute e poi rivedere ancora le prove della stamperia stessa (lo che è ufficio dei revisori) mi pare che sia una grave perdita di tempo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Bisogna anche esaminare se sia legale questo pagamento. (Gazz. Piem.)

MANNO. La stamperia ha l'obbligo d'inserire tutti gli atti ufficiali. Ora, i fatti i più importanti, i più solenni in questi tempi sono le discussioni parlamentarie; dunque, mentre le corre l'obbligo di stampare, io non so fino a qual punto o proporzione si debba estendere il pagamento che ci si chiede. (Gazz. Piem.)

CIBBARIO. (Interrompendo) Non ne trova neppure una stamperia che voglia accettare questo peso. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Le osservazioni del senatore Di Collegno non sembrano applicabili, poichè, siccome la stenografia non scrive i discorsi letti, ma ne manda una copia all'oratore, accadrebbe che, dovendosi rivedere solamente le copie della stenografia e non quelle della stampa, i discorsi letti forse non verrebbero rivisti dall'oratore. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGO. Quando si tratta di discorsi letti e che si sono dati dall'oratore, è dovere, credo, della stamperia stessa di mandarli a rivedere dall'autore. (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. L'impresa della gazzetta ha subito recentemente alcune modificazioni, perchè era un

contratto che era stato stipulato coll'intervento del Ministero degli affari esteri, perchè la gazzetta di Torino, o meglio *Gazzetta Piemontese*, considerata come gazzetta ufficiale, era per lo passato dipendente dal Ministero dell'estero. Da qualche tempo a questa parte si è creduto che la gazzetta ufficiale dovesse meglio stare nella dipendenza del Ministero dell'interno, e ciò dal giorno che venne introdotta la libertà della discussione, poichè è venuta meno ora quella gelosia che vi poteva essere per lo passato in cui non v'era libertà di stampa, di toccare cioè le questioni estere.

Si strinse dunque un altro contratto coll'intervento del Ministero dell'interno. Ma credo che la Camera non ignori altresì che la stamperia la quale pubblicava la gazzetta, avendo subito degli sconcerti, si era preso perciò qualche temperamento per vedere modo di continuare intanto la gazzetta. Non saprei al momento dire quale determinazione precisa si sia presa. Fatto è che la gazzetta di Torino è nelle attribuzioni del Ministero dell'interno, il quale vigila la stampa delle cose che ivi s'inseriscono per quella parte che può essere ufficiale. Per quanto riguarda la stampa delle discussioni parlamentari, mi farò carico di conferirne col mio collega perchè vi provveda e dia disposizioni onde la gazzetta meglio corrisponda allo scopo per cui è istituita. Difatti, siccome essa dal privilegio trae utile e beneficio, così il Governo ha diritto di pretendere che colui il quale riporta siffatto vantaggio debba anche procurare che il lavoro sia meglio fatto e soddisfatto ai bisogni generali. Quanto alle discussioni delle sedute che occorrono in questo Consesso, io non saprei dire se, nei termini del contratto, la gazzetta debba inserirle *gratis*, oppure mediante corrispettivo. Certo, se dovesse inserirle gratuitamente, siccome è lavoro di molta mole, essa avrebbe maggiori spese, quindi diminuzione di utile, perciò le si dovrebbero dare maggiori compensi pei quali essa venisse assicurata contro le perdite che in tal caso le toccherebbero. Ad ogni modo ne conferirò col mio collega dell'interno, e sono persuaso che vi provvederà. In ordine all'inserzione dei discorsi che qui si proferiscono, credo che quando la stenografia li ha trascritti con caratteri leggibili, converrebbe che essi fossero riveduti dagli stessi oratori, e quando avranno messa la loro *parafratura*, dovrebbe essere ufficio del correttore della gazzetta stessa e non dei membri della Camera il correggerne le bozze, perchè un troppo lungo tempo costerebbe ai membri il rivedere prima la traduzione della stenografia, poi gli stampini, e da ciò avverrebbe che le discussioni non potrebbero essere rese note al pubblico se non dopo un lungo intervallo. Ad ogni modo, ripeto, ne farò oggetto di conferenza col mio collega dell'interno. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. In proposito della pubblicazione dei giornali pubblici e della spesa che può portare, durante le sedute di quest'estate vi era un'altra stamperia che esibì di pubblicare sopra un giornale del nostro paese, il *Costituzionale Subalpino*, tutte le sedute per esteso date dalla stenografia, purchè il Senato e la Camera dei deputati si obbligassero di non comunicare che a quel solo giornale il loro lavoro. Gli altri giornali poi li riprodurrebbero, ma non prima della pubblicazione fatta da questo.

A tal fine, se la Camera lo crede opportuno, la questura del Senato potrebbe entrare in rapporto colla questura della Camera dei deputati, come pure colle due Segreterie, per trovar modo di combinare in comune un qualche temperamento, da concertarsi però col Ministero circa la gazzetta di Torino. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. I discorsi costano allo stampatore per istamparli, è naturale dunque che siano pagati.

Mi sembra poi che, se venisse stabilito che ogni senatore dovesse correggere la stenografia, potrebbe in seguito uno degli stessi stenografi essere incaricato di correggere gli stampini, poichè, avendo esso l'originale, conoscerebbe se essi stampini son giusti o no. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si prenderanno le disposizioni opportune per la stenografia, mentre si aspetteranno le decisioni del Ministero.

Ora vengo all'ordine del giorno. Esso porta la discussione sul progetto di legge circa al *minimum* delle iscrizioni sul debito pubblico stabilito col decreto 7 settembre 1848.

Prego il senatore Quarelli, relatore della Commissione, a leggere la sua relazione. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 7 SETTEMBRE 1848, PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA DI LIRE 2,500,000.

QUARELLI, relatore, espone la relazione della Commissione. (V. Doc., pag. 156.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Onde aprire la discussione generale darò, secondo l'uso, lettura dell'intera legge. (V. Doc., pag. 154.)

E aperta la discussione. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non è, o signori, perchè ravvisi in questa legge alcuna menda che mi muovo a parlare. La legge, considerata in astratto, è giustissima. Un'evidente equità ha dettato l'articolo 1°, il quale ammette al guadagno del quarto anche le rendite inferiori di lire 10.

Era naturale che, per evitare la scritturazione del Debito pubblico, si dovessero consentire soltanto delle cedole al portatore per quelli che avessero rendite, come dissi, inferiori alle lire 10. Conseguenza di questa disposizione è quella dell'art. 5°.

Finalmente la revoca portata dall'articolo 4° ha il suo fondamento di ragione in ciò che, non essendovi estrazione a sorte, cessava il motivo di stabilire il *maximum* delle rendite.

Ho chiesto invece la parola per fare alcune osservazioni che in mio senso sono gravissime e che credo indispensabile di mettere pubblicamente sotto gli occhi del Senato, sebbene non dubiti che siasi già avvertite dagli onorevoli miei colleghi.

Non dissimuliamoci che la presente idea di legge importa necessariamente l'implicita approvazione dei decreti reali del 7 e del 12 settembre.

Confesso che le circostanze straordinarie ed eccezionali nelle quali si trovava il Governo del Re in quel tempo non permettevano probabilmente di operare in modo diverso. Parmi che siasi proceduto con accorgimento, e che soprattutto siasi ubbidito alle condizioni economiche del paese.

La malvagità della fortuna aveva ricondotto il nostro esercito alla riva destra del Ticino. Avevamo a fronte un inimico potente per armi e per recente successo, affidato all'appoggio della numerosa ed agguerrita sua nazione; i capitali eransi ritratti sgomentati dalla circolazione, e, quel che è peggio, il commercio estero, il quale non può prosperare che nella pace, e la vuole, ed ha da molto tempo acquistato bastevole ascendente per imporla, negava risolutamente di fornire alimento alla guerra, qualunque fosse la posizione favorevole delle nostre finanze. Il commercio ha la chiave degli scrigni e mette l'Europa in quella stessa condizione in cui una Camera mette un Governo negando sussidi che gli chiede.

Non conviene illudersi su questo punto. La pace e la guerra stanno oramai in mano de' grandi capitalisti dell'Europa.

Conseguentemente era costretto il ministro delle finanze di chieder un concorso diretto al paese, e di volgersi a quella materia che era più facilmente imponibile. Ma se io convengo sulla necessità degli espedienti che furono adottati, debbo però altamente dolermi che siasi introdotto nei mentovati reali decreti il germe funesto dell'imposta progressiva.

I motivi che valgono a giustificare fino ad un certo punto que' decreti non potranno mai purgarli dalla velenosa infezione che vi pose l'idea dell'imposta progressiva; si rifletta che fra tutti i prodotti del lavoro, i quali devono egualmente concorrere a sostenere i pesi dello Stato perchè ne sono egualmente e proporzionalmente protetti, non si è creduto, e, diciamolo pure, non si è potuto colpire, nella condizione d'urgenza in cui eravamo, se non i risparmi accumulati o da noi o dai nostri antenati; anzi tra questi risparmi si sono, per la facilità di ottenere l'intento, colpiti soltanto quelli che rappresentano il terreno ed i capitali indicati sul medesimo per via dell'ipoteca. Ogni altro capitale mobiliare, che pur forma grandissima parte della ricchezza pubblica, ogni altra rendita del lavoro, se ne vanno esenti. In ultima analisi, il sacrificio fu domandato all'agricoltura, come suggerivano le condizioni agricole del paese; nè si varia la mia maniera di considerare la nostra operazione finanziaria perchè anche il commercio sia chiamato a concorrere, e siasi, a menomare l'aggravio delle proprietà, combinato saviamente un prestito colla banca di Genova. Ciò non toglie che il carattere principale e dominante dell'operazione sia un'imposta domandata alla proprietà fondiaria ed ipotecaria. Non vi avea quindi ragione per renderla progressiva, per sancire un principio sommamente pericoloso, per entrare a piene vele nell'arbitrario. Comprendo l'apparente equità che indusse ad esentare i piccoli proprietari. L'esempio è stato tolto dall'*income-tax* dell'Inghilterra.

Ma in Inghilterra questa imposta abbraccia ogni maniera di rendite, non soltanto i fondi ed i capitali ipotecari. Inoltre non è che un supplemento alle altre imposte nel caso d'insufficienza de' mezzi ordinari.

Da noi, come non lo è in Francia, non sarebbe stato applicabile quest'espediente.

Ci siamo dunque ridotti a lasciar libera ed immune una gran parte della proprietà mobiliare ed a rispettare ogni altra rendita che non venga dai terreni e dai capitali ipotecari.

Non vi era quindi ragione per esentare i piccoli proprietari nè i piccoli capitalisti.

Stava anche per essi il principio di giustizia del concorso in ragione della rendita; stava per la facilità maggiore di sopporre all'imposta; stava perchè non era tocco nè il loro capitale mobiliare, nè il frutto del loro lavoro. Erano in posizione più favorevole de' maggiori possidenti che debbono sostenere gravi impegni, e che non hanno altro mezzo fuorchè le rendite de' capitali accumulati.

Da questo si palesa che ingiusta ed inopportuna è stata la esenzione de' tenui peculii. Ma il peggio si è che insinua ed avvalorava l'idea erronea che si debbano colpire preferibilmente i più agiati, quasi che i meno agiati non godessero proporzionalmente di tutti i favori che presta la società, che derivano dalla tutela del Governo. L'idea di considerare i ricchi come preferibilmente imponibili è anch'essa uno de' lati, anzi il più capzioso, dell'imposta progressiva. Non si pon mente che, aggravando i ricchi d'imposte, si finisce per inabilitarli alle spese che alimentano le arti e l'industria; si menomano se non s'inaridiscono le fonti del lavoro di cui vive il popolo

minuto, e togliendo a questo i mezzi di esistenza si precipita nella miseria.

Ma se il Governo si fosse arrestato all'esenzione dei piccoli proprietari, dei piccoli capitalisti, forse non mi sarei levato ad intrattenere il Senato delle mie opinioni sulla distribuzione delle imposte. Ma si è voluto stabilire una progressione dal 1/2 per 0/0 fino al 2 ed oltre. Qui è dove più chiara emerge la ferita del principio tutelare della proprietà, di questo caposoldo de' civili consorzi. Date in mano ai patarini del secolo XIX quest'arma tremenda, e vi condurranno rapidamente con logica inesorabile fino alla confisca della proprietà.

Non vi ha però una ragione che indicasse come progredire né come arrestarsi. Quando si procede per arbitrio voluto col nome di equità, che il Fabro chiama giustamente cerebrina, non vi è più norma, non criterio.

Tanto è vero, che si scelse per terreni il massimo del 2 per 0/0, e per capitali quello del 5. Presumo che il Governo abbia creduto di soffermarsi quando l'imposta veniva ad intaccare il valor capitale.

Ma è facile lo scorgere che, anche volendo imporre soltanto la rendita, riesce ingiusto lo stabilire una proporzione diversa sul diverso ammontare della medesima, come è facile lo scorgere che il metodo adottato può condurre all'assorbimento non solo della rendita totale, ma anche a ledere il capitale.

Molti terreni, o renderanno appena il 2 per 0/0, o renderanno anche meno, come tutti quelli dedicati alle villeggiature. Parecchi capitali, specialmente censi, non renderanno il 5, o poco più.

Quelgino stessi che rendessero il 4 od il 5 per 0/0 sono per la riscossione esposti a spese che sovente tornano gravissime.

Ad ogni modo, supponiamo che e terreni e capitali rendano il 4 per 0/0 per termine generale, sarà impossibile il persuadere perchè altri abbia da pagare soltanto l'ottavo della rendita, altri il quarto, altri la metà, altri tre quarti.

Il carico della difesa che porge lo Stato a queste proprietà è proporzionato al loro ammontare: il possessore di 200,000 lire di capitale non ha maggior beneficio da questa difesa di quello che ne possiede soltanto 10,000. Non vi è dunque che l'arbitrio che abbia stabilito delle progressioni, e se l'arbitrio è sostituito alla ragione che dee regolare la distribuzione delle imposte e che governa tutte le transazioni private in cui vi abbia concorso di spese, il diritto sacrosanto di proprietà è compromesso, la proprietà può essere di leggieri annientata.

Mi si opporrà che si tratta d'imprestito obbligatorio e non d'imposta, nella quale i denari sbersati non ritornano più al contribuente. Ma la differenza, quanto ai principii di ragione, non esiste, perchè in sostanza ci riduciamo sempre a far concorrere la rendita alle spese pubbliche, di sottrarre dette somme agli usi ed alle necessità private per consacrarle ad usi, a necessità di maggior urgenza, di maggior importanza.

Il solo lato in cui l'imposta differisce dal prestito è la maggiore o minore probabilità della restituzione e dell'esatto servizio degl'interessi. Io ho fede nelle nostre finanze, e l'hanno tutti i nostri concittadini; ma non è men vero che l'imprestito toglie la disponibilità del capitale e lascia qualche dubbio e sulla sua esigenza e su quella degl'interessi. Non è men vero che i prestiti pubblici dipendono e dalle condizioni finanziere del paese, e da quelle generali dell'Europa, e da molte eventualità cui non sono soggetti i prestiti privati. Una prova evidente ci è fornita dal sacrificio che tocca a coloro che preferiscono di pagare un tanto a chi fa in suo nome

il prestito e ne assume il rischio. Si risponderà che appunto perchè si trovano di questi sovventori vi corre grande differenza per l'imposta ed il prestito. Ciò non risolve la difficoltà. Vuol dire che l'imposta, ossia la somma perduta, non corrisponde all'intero prestito, ma soltanto ad una parte aliquota; ciò non toglie che esista sempre ed operi il germe pernicioso della progressione, poichè la quota che si perde, da pagarsi in ragione del 5 per 0/0, sarà sempre sestupla di chi paga il 1/2 per 0/0, nè mai si giustificherà perchè altri sia chiamato al sacrificio di uno, altri a quello di sei.

Questo mio discorso non è diretto a contrariare la domanda del Ministero, io ho voluto soltanto protestare contro la violazione del principio di proporzione, contro l'introduzione nella legge della disastrosa idea dell'imposta progressiva.

(Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Io ringrazio il senatore Giovanetti che mi abbia somministrata l'occasione di esprimere le considerazioni che hanno mosso il Governo a far emanare i decreti del 7 e 12 settembre scorso. Io concorro pienamente nel suo modo di vedere, cioè che l'imposta progressiva è in se stessa non solo nociva, ma ancora impolitica, poichè, spinta nelle sue naturali conseguenze, avrebbe per oggetto d'intaccare non solo, ma di assorbire il capitale. Quindi, se si fosse trattato di un'imposta, sicuramente il Governo non avrebbe avventurato un principio di progressività. Osservo che, invertendo la cosa in un senso diverso, come si ottiene lo stesso scopo, si ottiene ancora lo stesso risultato, e il principio resta salvo. Si ponga per base che sulle proprietà fondiari si sia voluto dimandare il 2 per 0/0 del loro valore, e che siansi fatte delle facilitazioni, delle agevolazioni per le proprietà inferiori al valore di 100,000 lire. Allora questa progressione non esiste più, è ritenuta la tassa in ragione del 2 per 0/0, la proprietà minore di 100,000 lire è tassata meno sino a quel punto in cui ella sia esclusa affatto. Io prego il Senato di considerare la circostanza in cui si trovava allora il Governo, e come si fosse alla vigilia di non essere in grado di poter sopperire alle spese pubbliche in un momento in cui nel paese grande era il timore, perchè, sebbene vi fosse armistizio, pure non gli si voleva dar molta fede; anzi si temeva che il nemico approfittando di qualche infrazione momentanea o di qualche altro pretesto per proseguire il suo cammino, ne nascesse nel paese un subbuglio, appunto a cagione del difetto di mezzi per sopperire alle spese pubbliche, e ne venissero gravissimi inconvenienti.

Il Governo non ebbe in quella circostanza modo d'illuminarsi colle discussioni del Parlamento in allora chiuso. E perchè urgeva molto che si dessero questi provvedimenti provvisori, prese il partito d'illuminarsi col consiglio di un comitato che era stato stabilito dal Ministero precedente. Non si dissimulò punto che questa legge avrebbe incontrato molti contraddittori, e che vi si sarebbero trovate molte imperfezioni; ma questi sono provvedimenti che convenne dare in brevissimo tempo, ed inoltre si dovette mirare più al fondo quasi che alla forma. Io non dubito che si possa giustamente censurare l'idea dell'imposta progressiva, e la ripudio interamente. Se non si fosse trattato di un prestito, ma soltanto di un'imposta, sicuramente il Governo non avrebbe fatta tale proposizione; ma, come dico, trattandosi di un caso in cui il denaro sovvenuto debbe restituirsi, in cui la fede pubblica veniva a confortare chi ne era colpito, si è creduto che si potesse, per via d'eccezione, prescindere dalla regola generale. Egli è vero che s'introdusse altresì una differenza nel *maximum* tassabile tra i capitali ipotecari portanti interessi e il valore delle proprietà. Cotale differenza si fece na-

scere solo quando il capitale imponibile eccede i centocinquanta mila franchi.

Si credette che, appunto perchè finora i capitali ipotecari non furono mai soggetti a verun concorso nelle spese pubbliche, si potesse fare questa differenza, massime perchè, quando uno ha un credito grandioso ipotecario, è sempre supponibile che questa non sia l'unica sua sostanza, e che una siffatta tassa del 3 per 0/0 non assorba l'intera sua rendita. Quanto ai capitali inferiori poi alle ottomila lire, e in quanto alle proprietà inferiori a diecimila lire si è creduto appunto che, in un momento in cui, se si fossero tassati anche questi capitali, si sarebbe estesa di troppo una gravezza che sarebbe stata male interpretata da tutti i cittadini della nazione, perchè nella classe meno colta il dire imprestito, il dire imposta suona lo stesso, nè questa ha un'idea ben chiara, che quello che danno a prestanza loro rientrerà con utile; quindi si è creduto che appunto per non ingenerare inquietudini, per non apprendersi all'universalità meno agiata, fosse il caso di lasciare da parte e di escludere questa classe assolutamente dall'imprestito. Non ignoro che in principio forse nel loro modo di applicazione queste leggi possono trovare qualche contraddittore, ma l'esito si è quello che giustifica il principio, poichè a quest'ora si è già veduto che la legge viene eseguita con spontaneo concorso, con un'animazione che non si poteva nemmeno supporre. Quindi la cosa è a tal punto, che si sono già ricevute dichiarazioni per prestiti in somme maggiori di quello che si era primitivamente presunto.

Venne presentata ora alla Camera dei deputati, e verrà poscia presentata a questo Consesso altra legge in cui si concede un nuovo termine per le dichiarazioni spontanee onde godere del beneficio. Io credo che in seguito queste saranno in gran numero, massime per parte dei corpi amministrati da corpi religiosi, i quali non poterono sinora trovar mezzo di avere il denaro occorrente per far questo prestito, ossia non poterono aver tempo per ottenere immediatamente un breve pontificio. Quindi dico che non intendo di discutere passo a passo, nè di entrare nei particolari della legge del 7 settembre, la quale, se avesse potuto essere oggetto di una discussione pubblica per opera del Parlamento, sarebbe emanata anche in termini migliori; ma il fondo credo che sta. Il diritto di promulgare questa legge non è stato contestato. La sua ragionevolezza si doveva manifestare dall'effetto, e questo poi fu così soddisfacente, che credo che il Governo abbia, fino ad un certo punto, a rallegrarsi d'averlo provocato.

(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, je n'abuserai pas de votre attention pour démontrer la justice et la convenance du projet de loi que nous sommes appelés à discuter. Ce projet, dont les motifs ont été développés par monsieur le ministre des finances et par le rapporteur de votre Commission, se recommande de lui-même à la sanction de la Chambre. J'ai un autre but, messieurs, je veux défendre le décret du 7 septembre dernier contre les attaques que j'ai entendu diriger contre lui.

On lui a reproché d'abord d'être inconstitutionnel. Je l'avouerai, j'étais loin de m'attendre à un semblable reproche. Examinons toutefois s'il a quelque fondement.

Le décret du 7 septembre peut-il être considéré comme inconstitutionnel parce qu'il n'a pas été voté par les Chambres? Non, sans doute, car une loi du 2 août précédent, spontanément rendue par elles, avait conféré au pouvoir exécutif le droit de faire seul toutes les lois d'urgence que nécessiteraient les besoins de l'État dans les graves circonstances où

venaient de le placer les événements de la guerre. Le Ministère, par le décret dont il s'agit, n'a fait que se prévaloir du droit dont il avait été investi par la loi du 2 août, et il a légalement agi s'il n'a point dépassé les limites des pouvoirs temporaires qu'on lui avait confiés. Les Chambres ne pourraient critiquer de l'usage légal de ces pouvoirs sans se mettre en contradiction avec elles-mêmes, sans autoriser à penser et à dire qu'elles ont voulu tendre un piège au Ministère, afin de se ménager un moyen de se mettre plus tard en état de suspicion. Énoncer une pareille intention, c'est la réfuter.

En décrétant un emprunt forcé au taux de 80 francs pour 5 francs de rente, le Ministère est donc resté dans les limites légales, si cette voie était la meilleure pour procurer au trésor les fonds dont il avait un pressant besoin. Que cette voie fût la meilleure, personne n'oserait le contester. On avait déjà essayé, et sans succès, d'un emprunt volontaire; si le nouvel emprunt eût été négocié à l'étranger, on n'aurait pu le réaliser qu'au taux de 70. Il y avait là deux désavantages, l'un pour le trésor qui aurait éprouvé une perte de 10 p. 0/0, et l'autre pour le pays qui aurait vu les bénéfices de l'opération passer en des mains étrangères au lieu de profiter aux nationaux.

C'est en vain qu'on soutiendrait que la loi du 2 août est elle-même inconstitutionnelle; le Ministère ne pouvait s'en constituer le juge, et la loi une fois rendue il devait, sous peine d'engager sa responsabilité, l'exécuter franchement si l'intérêt de l'État demandait qu'elle le fût. Cette loi est sans doute exorbitante, elle est même, si l'on veut, extra-constitutionnelle, mais elle se justifie par la raison suprême du salut de l'État, qui en faisait une nécessité et dès lors un devoir. Les pouvoirs qu'elle conférait n'étaient que temporaires et ne pouvaient être exercés que sous sa responsabilité ministérielle. Ainsi, cette loi, loin d'être en opposition formelle avec le Statut, en consacrait, au contraire, le principe fondamental; elle annonçait, d'une autre part, que son empire ne s'étendait pas au-delà de la crise qui l'avait rendue indispensable.

On est allé, il est vrai, jusqu'à prétendre que cette loi était sans force parce qu'elle avait été votée par les Chambres en l'absence de plusieurs de leurs membres qui avaient jugé à propos de s'abstenir. Qu'importe ce fait, messieurs? Une loi est constitutionnellement rendue si les Chambres étaient en nombre suffisant lorsqu'elles l'ont votée, et si elle a été acceptée par la majorité des votes exprimés. Rejeter ce principe, ce serait rendre le Gouvernement parlementaire impraticable, impossible. Une fois votée par la majorité, la loi est obligatoire pour ceux qui l'ont rejetée implicitement ou explicitement, tout aussi bien que pour ceux qui l'ont approuvée. Les premiers ont le droit d'en solliciter, d'en poursuivre la modification; mais jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée, la loi ne doit pas moins sortir tous ses effets.

Avant d'aller plus loin, je crois devoir répondre à une objection qu'a présentée mon savant collègue, M. le sénateur Giovanetti. Il a reproché au décret du 7 septembre de renfermer en germe le funeste et injuste principe de l'impôt progressif. Les craintes qu'il a exprimées ne me semblent pas fondées; il y a un immense intervalle entre un impôt et un emprunt: le premier constitue une perte immédiate et réelle, le second n'est, pour le présent, qu'un placement souvent lucratif. Dans un pressant besoin de fonds, il est naturel que le trésor demande davantage aux citoyens riches; ils ont plus de crédit et ils peuvent plus aisément que les autres se procurer le capital qu'ils doivent verser dans les caisses de l'État.

S'il s'agissait d'un impôt, je partagerai l'opinion du savant collègue, comme lui je repousserai le principe de l'impôt progressif, qui ne tend à rien moins qu'à détruire la propriété, seul fondement d'une bonne organisation sociale.

J'arrive aux bases que monsieur le ministre des finances a cru devoir adopter pour l'emprunt dont il s'agit.

Les petits propriétaires et les petits capitalistes ont été affranchis de l'obligation de concourir à l'emprunt. C'est un sentiment d'humanité qui a inspiré cette heureuse pensée à monsieur le ministre. Les fonds devant être versés dans un terme assez court, les citoyens peu aisés n'auraient pas eu la ressource du crédit et il leur eût été impossible d'obtenir les fonds nécessaires sans souscrire à des clauses onéreuses; et loin que l'emprunt devint aisé pour eux, il leur eût été une charge plus pesante que pour les autres.

On a encore reproché au décret du 7 septembre d'avoir fixé au chiffre de 80 le capital de la rente de 5, quoique, à cette époque, les cours fussent au-dessous de ce taux. A cet égard, les prêteurs auraient seuls le droit de se plaindre; mais on ne peut se refuser à reconnaître que monsieur le ministre, en adoptant le chiffre de 80, a été soigneux des intérêts du trésor. Je vais faire observer, d'ailleurs, que si une partie des fonds placés dans l'emprunt eût été portée sur le marché, le cours de la rente se serait relevé, peut-être aurait-il atteint le chiffre de 80; l'abaissement au-dessous de ce taux me semble dû moins à une dépréciation réelle qu'à la prévision d'un emprunt devenu indispensable dans les conjonctures du moment.

Les prêteurs n'en réaliseront pas moins un bénéfice de 25 pour 0/0, s'ils ont la patience et le pouvoir d'attendre que la rente soit remontée au pair. Cette éventualité ne se fera peut-être pas attendre longtemps, car il est certain que la paix une fois conclue, les capitaux afflueront, et que, par suite de leur abondance, la valeur des rentes comme celle des autres propriétés s'accroîtra de jour en jour.

Je suppose que monsieur le ministre, au lieu d'ouvrir l'emprunt sur le chiffre de 80 pour 5 de rente, eût adopté celui de 70; le capital de l'emprunt aurait été, par ce seul fait, diminué de 5,000,000. Il aurait fallu combler ce déficit; il n'y avait que deux moyens de le faire, ou établir un impôt extraordinaire, ou augmenter le capital de la rente, ou la masse de l'emprunt. Le premier était impraticable, il aurait soulevé l'opinion publique; le second moyen léguait à l'avenir une plus lourde charge et n'offrait d'autre avantage que d'assurer aux prêteurs un plus grand bénéfice.

Il ne me reste plus qu'à examiner la mesure sous le rapport des commerçants et des industriels. Je conviens qu'elle présente un peu d'arbitraire; il ne pouvait en être autrement; il est impossible de trouver un thermomètre qui permette de calculer, même approximativement, la fortune de chaque négociant. Aurait-on voulu que le commerce et l'industrie fussent dispensés de concourir à l'emprunt? C'est alors qu'on aurait jeté les hauts cris, et avec raison.

Je me résume: le décret du 7 septembre n'est pas inconstitutionnel, il ne dépasse point la limite des pouvoirs conférés au Ministère; enfin, quant aux bases de l'emprunt, monsieur le ministre a obéi, autant qu'il était en lui, à la voix de l'humanité et de la justice.

En ce qui concerne spécialement le projet de loi sur lequel nous avons à délibérer, il a pour objet d'accorder aux prêteurs de plus grandes facilités; il a, entr'autre, pour objet de rendre l'emprunt accessible aux capitaux les plus modiques. Sous ces divers rapports, je le trouve digne d'être accueilli par la Chambre.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io non parlerò della costituzionalità dei decreti 7 e 12 settembre, perchè ognuno ne va persuaso. In questa Camera non si è elevato alcun dubbio in ordine a ciò. Non credo nemmeno che noi ci dobbiamo guari occupare di ciò che per avventura si dice al di fuori di questa Camera, se non se per bilanciare con quelle opinioni che possono porgere alcun lume o condurre la discussione sopra terreno opportuno.

Convegno col ministro di finanze che il caso fosse eccezionale, nè io ho certamente disconosciuto la gravità straordinaria delle circostanze in cui versava lo Stato, le quali hanno dovuto indurlo a prendere il partito di più facile esito ed il meno nocivo. Aggiungerò che, per quanto a me sembra, il ministro nel determinarsi, massime in un paese agricolo ed avvezzo alle imposte prediali, ad un prestito che colpisce la proprietà, ha dato a dividere con accorgimento pratico degno. . . . (Il tamburo della guardia nazionale impedisce di udire le parole dell'oratore.)

Nel mentre però gli resi la giustizia che gli si deve, non ho potuto passare sotto silenzio il mio dispiacere, il mio dolore che si fosse introdotto il principio esiziale dell'imposta progressiva. Il ministro crede giustificarsi in due modi: il primo è quello d'invertire l'ordine della progressione e di far comprendere che il *maximum* è in principio e che le diminuzioni non sono fatte fuorchè a sollievo di quelli che hanno minor peculio accumulato. Quest'osservazione rientra anche nell'altra del nostro onorevole collega, il senatore De La Charrière, il quale trovò giusto che siano imposti di più i ricchi che quelli i quali non possiedono che poco. Ma entrambe queste osservazioni incontrano sempre la difficoltà del principio, e, lungi dall'essere giuste, tendono alla più grande iniquità; perchè, se è vero che il piccolo proprietario non può così facilmente ottenere i mezzi di far fronte all'imprestito, è vero altresì che queste difficoltà si accrescono in ragione appunto dell'aumento dell'ammontare del prestito medesimo, sia perchè i grandi proprietari hanno proporzionati impegni e sono spesso assai imbarazzati, sia perchè il trovare capitali ragguardevoli è più difficile che il trovarne dei piccoli. Si giustifica in detto luogo colla distinzione che io non posso ammettere, per quanto concerne l'effetto della sottrazione del danaro dalle mani del possidente o capitalista, fra imposta e prestito obbligatorio, perchè in sostanza, qualunque sia l'esito futuro dell'imprestito, non lascia d'essere momentaneamente una vera imposta, non lascia d'essere un pagamento che in alcuni casi assorbirà la rendita intiera, in altri intaccherà lo stesso capitale o pericolerà di farlo. È in questo senso ch'io non posso ammettere il principio della progressività, contro del quale non lascerò mai di protestare, qualunque sia la forma con cui si presenti, qualunque sia il prestigio con cui si voglia ornare. Qui mi accade di soggiungere di più avermi fatto molto senso che il ministro delle finanze abbia dato per motivo del *maximum* proporzionalmente maggiore stabilito pei capitali, che i medesimi finora non sono stati imposti, e che perciò recò per essi la quota dal 2 al 3 per 0/0. A questo riguardo debbo avvertire che, se s'introducesse il principio d'imporre i capitali, sarebbe novità disastrosa, perchè se ne scoraggerebbe l'accumulazione, si obbligherebbero a tenersi nascosti, si rallenterebbero le contrattazioni, si pregiudicherebbe segnatamente quella della proprietà fondiaria, si renderebbero difficili i soccorsi alla agricoltura, e tanto l'erario pubblico quanto la prosperità del paese verrebbero certamente a soffrirne.

Mi basta di aver fatto questo cenno, perchè non è il momento di discorrere, come potrei, l'ingiustizia e il danno che

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1848

si producono ricorrendo all'imposta sui capitali. Non ignoro, e mi rallegro, che l'esito dell'imprestito obbligatorio giustificò la saviezza del ministro ed oltrepassò le sue previsioni. Confidò il ministro nel patriottismo del Piemonte, e questo non è venuto meno all'appello del Governo, come non venne mai meno alla fiducia nella monarchia costituzionale. Io per il primo desidero che il nostro ministro di finanze possa ascendere in Campidoglio cinto il crine di gloriosa corona. Non sarò degli ultimi ad applaudirlo di certo, ma non vorrei che in quel lieto momento il diritto di proprietà non avesse a risentire una dolorosa scossa. Temo che, dando in mano ai socialisti il principio dell'imposta progressiva, abbiamo ad imbattere poi in tutte le difficoltà che funestano ed immiseriscono oggigiorno la Francia; abbiamo ad imbattere anche in quei filosofanti i quali, mentre qualificano la proprietà un furto, pure si accontenterebbero che fosse loro concesso il

principio dell'imposta progressiva e s'indurrebbero allora a rispettare la proprietà. Ognuno sa perchè si accontenterebbero dell'imposta progressiva. In breve la proprietà sarebbe assorbita e confiscata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, e si viene ai singoli articoli di cui darò lettura.

(Proposti successivamente gli articoli della legge, sono adottati.)

Ora, a tenore del regolamento, si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione: votanti 37, voti favorevoli 36, contrari 1.

(La legge è adottata.)

(La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1848

- 21 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Motivi dell'assenza del senatore Di Pamparato — Presentazione dei progetti di legge: 1° per abrogazione della legge 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra; 2° per prorogare i termini del prestito obbligatorio — Interpellanze del senatore Petitti sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti di banca — Presentazione del progetto di legge concernente il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare — Schiarimenti del senatore San Vitale sopra un indirizzo del Municipio di Parma, inviato al Governo del Re, circa le condizioni di quel ducato.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera lo approva senza osservazioni.) (Verb.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE DI PAMPARATO.

GIOVANETTI comunica quindi una lettera del senatore Di Pamparato che si scusa per affari di servizio di non potere intervenire per qualche giorno alle sedute della Camera.

(Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ABROGAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1848 CHE CONFERIVA POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. L'ufficio della Presidenza della Camera dei deputati trasmette alla Presidenza del Senato il seguente progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 15 corrente mese:

* *Articolo unico.* La legge del 2 agosto ultimo passato, la

quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere qualunque effetto per lo avvenire, e ciò fin dal giorno 17 ottobre p. p. nel quale fu radunato il Parlamento. »

Io darò le disposizioni perchè questo progetto sia stampato e quindi distribuito negli uffizi.

La parola è al ministro delle finanze. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI DEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

REVEL, ministro delle finanze, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 13 novembre con cui viene prorogato il termine per le dichiarazioni del prestito obbligatorio. (V. Doc., pag. 192.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà secondo il solito stampato e distribuito negli uffizi per poterlo esaminare.

La parola è al senatore Petitti per un'interpellanza.

(Gazz. Piem.)